

2. Il Difensore Civico esercita le funzioni in materia di contrasto alle discriminazioni attribuitegli dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. In applicazione dell'art. 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, al Difensore civico è affidato il ruolo di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio del quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati dai soggetti privati in regime di convenzione. Il Difensore civico interviene, con le modalità e i poteri disciplinati dalla presente legge, a garanzia dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi, nonché delle aspettative in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.

Art. 4. (Reclamo al Difensore Civico)

1. Chiunque lamenti una violazione di un proprio diritto, interesse o aspettativa, ovvero lamenti una violazione di un interesse collettivo o diffuso, derivante da un provvedimento, atto, accordo, operazione o comportamento posto in essere o omesso da una o più amministrazioni pubbliche può presentare un reclamo al Difensore Civico.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo, il Difensore civico:

- a) verifica che la controversia rientri nell'ambito dell'intervento di difesa civica così come delimitato all'art. 4-*quater* della presente legge;
- b) verifica che il reclamante abbia previamente sottoposto all'amministrazione pubblica interessata la questione oggetto del reclamo;
- c) accerta la non manifesta infondatezza del reclamo;

d) accerta la non manifesta irrilevanza della violazione allegata.

3. Al sussistere di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al co. 2 del presente articolo, il Difensore Civico promuove un intervento di difesa civica. Nell'ipotesi in cui anche soltanto una delle medesime condizioni non sia soddisfatta, il Difensore civico archivia il reclamo, informando con atto redatto in forma semplificata il reclamante e l'amministrazione pubblica interessata.

4. Il reclamante è tenuto a rappresentare i fatti oggetto della controversia in maniera fedele, esauriente e concisa. La presentazione del reclamo è gratuita e non è subordinata a condizioni e formalità ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente articolo.

5. La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, il Difensore Civico può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 5. (Funzione di vigilanza del Difensore Civico)

1. Qualora venga a conoscenza, in qualsiasi modo, che una o più amministrazioni pubbliche abbiano posto in essere o omesso provvedimenti, atti, accordi, operazioni o comportamenti in violazione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, ovvero in qualsiasi modo venga a conoscenza di irregolarità, carenze o disfunzioni riconducibili all'azione di una o più amministrazioni pubbliche, il Difensore civico promuove di propria iniziativa un intervento di difesa civica.

Art. 6. (Intervento di difesa civica)

1. A seguito di reclamo ovvero di propria iniziativa, il Difensore Civico comunica con atto espresso l'avvio dell'intervento di difesa civica all'amministrazione interessata e, se presente, al reclamante.

2. L'intervento di difesa civica si conclude con atto motivato del Difensore Civico entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio, termine prorogabile, per un massimo di due volte, per ulteriori centoventi giorni nel caso in cui la questione oggetto dell'intervento di difesa civica o l'istruttoria siano di particolare complessità.

Art. 7. (Istruttoria dell'intervento di difesa civica)

1. Nello svolgimento dell'intervento di difesa civica, il Difensore Civico accerta d'ufficio i fatti. A fini istruttori, il Difensore civico ha diritto:

a) di ottenere dalle amministrazioni pubbliche interessate qualsiasi informazione, dato o documento relativo alla questione oggetto dell'intervento di difesa civica. Le amministrazioni pubbliche trasmettono l'informazione, il dato o il documento nel termine di venti giorni dalla richiesta del Difensore Civico;

b) di ricevere dal personale dell'amministrazione pubblica chiarimenti circa la questione oggetto dell'intervento di difesa civica. Il personale dell'amministrazione è obbligato a fornire i chiarimenti, anche in forma scritta, nel termine di venti giorni dalla richiesta;

c) di compiere, previa comunicazione, sopralluoghi presso qualsiasi sede o ufficio delle amministrazioni pubbliche interessate;

d) di avvalersi della consulenza tecnica di persone di comprovata esperienza e professionalità, scelte di preferenza tra il personale dell'amministrazione

regionale, ovvero di professionisti tratti dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari presenti nel territorio regionale.

2. Nell'esercizio del ruolo di Garante per il diritto alla salute, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati.

3. Le amministrazioni pubbliche non possono opporre il segreto d'ufficio alle richieste del Difensore Civico. L'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività istruttoria.

Art. 8. (Conclusione dell'intervento di difesa civica)

1. Qualora accolga, anche parzialmente, un reclamo presentato ai sensi dell'art. 4 o accerti una violazione di cui all'art. 5 della presente legge, il Difensore Civico formula all'amministrazione pubblica responsabile, con atto motivato, le raccomandazioni il cui accoglimento è ritenuto necessario per la risoluzione della controversia o per la rimozione della violazione, irregolarità, carenza o disfunzione accertata.

2. Qualora un'amministrazione pubblica decida di accogliere le raccomandazioni del Difensore Civico, questa è obbligata a darne comunicazione, con atto espresso, al Difensore Civico e, se presente, al reclamante entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Difensore Civico.

3. Qualora un'amministrazione pubblica decida di non accogliere, in tutto o in parte, le raccomandazioni del Difensore Civico, questa è obbligata a comunicare gli elementi di fatto e di diritto alla base della decisione con atto espresso e motivato da trasmettere al Difensore Civico e, se presente, al reclamante entro sessanta giorni dalla ricezione del parere del Difensore Civico.

4. Qualora all'esito dell'istruttoria accerti l'infondatezza di un reclamo presentato ai sensi dell'art. 4 ovvero non accerti alcuna violazione, irregolarità, carenza o disfunzione di cui all'art. 5 della presente legge, il Difensore civico comunica, con atto motivato, all'amministrazione pubblica interessata e, se presente, al reclamante l'esito dell'intervento.

Art. 9. (Ambito dell'intervento di difesa civica)

1. Il Difensore civico può promuovere un intervento di difesa civica nei confronti:

- a) dell'amministrazione regionale;
- b) degli enti, agenzie, istituti, consorzi, aziende, società dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c) delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie;
- d) dei concessionari e gestori di servizi pubblici regionali e locali, previa stipula di apposite convenzioni;
- e) degli enti territoriali presenti nel territorio regionale e delle relative forme associative, previa stipula di apposite convenzioni;
- f) dell'amministrazione periferica dello Stato, limitatamente all'ambito territoriale regionale, con esclusione delle amministrazioni che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 10. (Intervento straordinario del Difensore civico)

1. Qualora il Difensore civico reputi che la condotta, anche a carattere omissivo, di un organo politico regionale possa porsi in contrasto con i principi e le finalità sanciti dall'art. 2, co. 3, della presente legge, promuove di propria iniziativa un

intervento di difesa civica secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Qualora la condotta si concretizzi in proposte e disegni di legge, nonché in progetti di regolamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale, il Difensore Civico richiede il parere della Commissione di garanzia in merito alla coerenza statutaria di tali atti.

2. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il Difensore Civico accerti il contrasto tra la condotta, anche a carattere omissivo, dell'organo politico con i principi e le finalità sanciti dall'art. 2, co. 3, della presente legge, il Difensore Civico adotta un rapporto straordinario che contiene le raccomandazioni il cui accoglimento è ritenuto necessario per la rimozione del grave contrasto accertato. Con il rapporto straordinario il Difensore Civico può anche raccomandare l'adozione, la modifica, e l'abrogazione di disposizioni legislative e regolamentari.

3. Qualora l'organo politico decida di non accogliere, in tutto o in parte, le raccomandazioni contenute nel rapporto straordinario è obbligato a comunicare gli elementi di fatto e di diritto alla base della decisione con atto espresso e motivato da trasmettere al Difensore Civico entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto straordinario.

4. Il rapporto straordinario, unitamente all'atto di risposta dell'organo politico, è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'organo politico, il quale è obbligato a darne comunicazione alla collettività regionale attraverso gli strumenti di comunicazione a propria disposizione.

5. Il rapporto straordinario è trasmesso anche al Presidente del Consiglio regionale. Se il contrasto di cui al co. 2 è imputabile alla condotta di un Assessore regionale, il Difensore Civico trasmette il rapporto straordinario anche al Presidente della Giunta regionale.

6. Il presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo agli organi politici degli enti territoriali presenti nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 11. (Obbligo di collaborazione)

1. Le amministrazioni pubbliche nei cui confronti il Difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In caso di mancata o deficitaria collaborazione da parte del personale dell'amministrazione pubblica nei cui confronti è promosso un intervento, il Difensore civico può chiedere all'organo competente di esercitare l'azione disciplinare nei confronti delle persone che abbiano impedito, ostacolato o ritardato l'istruttoria del Difensore Civico.

3. Qualora l'organo competente decida di non esercitare l'azione disciplinare, tale organo è obbligato a comunicare gli elementi di fatto e di diritto alla base della decisione con atto espresso e motivato da trasmettere al Difensore Civico nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.

4. L'esito dei procedimenti disciplinari di cui al co. 2 del presente articolo è comunicato al Difensore civico con atto espresso entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 12. (Obbligo di segnalazione)

1. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne denuncia all'Autorità giudiziaria.

2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti da cui possono derivare danni al pubblico erario, ha l'obbligo di farne denuncia alla procura regionale della Corte dei Conti.

Art. 13. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)

1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete al Difensore civico regionale.
2. L'Avvocatura regionale patrocina il Difensore civico in giudizio.

Art. 14. (Relazione annuale del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente anche eventuali suggerimenti organizzativi e normativi di cui ritenga di segnalare l'opportunità.
2. Il Difensore Civico presenta oralmente la relazione al Consiglio regionale e questa è successivamente sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
3. La relazione è altresì inviata ai presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Giunta regionale, del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, della Corte di appello di Torino, della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, della Commissione di garanzia, del Consiglio delle autonomie locali.
4. Il Difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti al fine di riferire su aspetti generali della propria attività che investono la loro competenza.
5. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Giunta regionale al fine di riferire su aspetti generali della propria attività che investono la competenza dell'organo.

Art. 15. (Informazione sull'attività del Difensore Civico)

1. Attraverso gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, il Consiglio regionale informa la collettività regionale dell'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.
2. Il Difensore Civico informa la collettività regionale del proprio operato attraverso gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, anche facendo ricorso all'ufficio stampa del Consiglio regionale.
3. Il Difensore Civico può pubblicare, anche sul proprio sito *web* istituzionale, i pareri adottati in base all'art. 8, i rapporti straordinari adottati in base all'art. 10, e le relazioni annuali adottate in base all'art. 14 della presente legge. A tutela dei diritti o della dignità del reclamante o di terzi, il Difensore Civico può disporre l'oscuramento delle generalità e di altri dati identificativi del reclamante o di terzi riportati negli atti citati al presente comma.

Art. 16. (Requisiti e disposizioni per la nomina del Difensore civico)

1. Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale.
2. La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:
 - a) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa o contabile;
 - b) i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - c) i procuratori dello Stato, anche a riposo;
 - d) gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

4. Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti altresì i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

5. La convocazione del Consiglio regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo quattro mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la designazione e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore Civico, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

Art. 17. (Cause di impedimento alla nomina)

1. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico:

a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi della Regione, della Provincia, della Città metropolitana, del Comune, e i Presidenti dei Consigli circoscrizionali;

b) i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i componenti del Parlamento europeo, i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali, circoscrizionali;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, agenzie, istituti, consorzi, aziende, società dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

e) gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti di enti, società ed associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma precedente possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico solo se siano decorsi almeno tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

Art. 18. (Cause di incompatibilità)

1. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 19. (Durata del mandato)

1. Il Difensore Civico dura in carica sei anni. Il mandato del Difensore non è rinnovabile alla scadenza.

2. Salvo nel caso di revoca, il Difensore Civico rimane in carica dopo la scadenza del suo mandato fino alla nomina del successore.

3. Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico.

4. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare alla carica in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 20. (Revoca)

1. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione, una mozione di censura motivata.
2. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.
3. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21. (Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico)

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale. Per il funzionamento di detto ufficio è istituito il Settore del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
3. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
4. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione alla quale partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico. In conformità al programma approvato è altresì determinata la dotazione organica del Settore del Difensore Civico.
5. La figura dirigenziale preposta al Settore del Difensore Civico è individuata previa intesa con il Difensore Civico. Il personale assegnato al Settore del

Difensore Civico è scelto, sentito il parere vincolante del Difensore civico, nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore civico.

6. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico beneficia di autonomia gestionale e organizzativa.

7. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso le sedi degli enti territoriali, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 22. (Indennità e missioni)

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.
2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali.

Art. 23. (Rappresentanza processuale)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 24. (Abrogazioni di norme)

1. La legge regionale del 9 dicembre 1981, n. 50, è abrogata.

Art. 25. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

SEZIONE PRIMA

PANORAMICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1.1 Grafici relativi agli interventi svolti nell'anno 2020

